

ORIGINALE

Sevd. 9/22



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

N. 102/20 Reg. Gen.
N. 26/22 Cronologico
N. _____ Registro
N. _____ Comp. Civ

composto dai signori giudici

dott. Francesco Tirelli	Presidente
dott. Silvestro Maria Russo	Consigliere di Stato, est.
dott. Marco Buricelli	Consigliere di Stato
dott. Roberto Giovanni Conti	Consigliere di Cassazione
dott. Loredana Nazzicone	Consigliere di Cassazione
dott. Oreste Mario Caputo	Consigliere di Stato
dott. ing. Pasquale Giardina	Esperto tecnico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 102/2020, proposto dalla AETA s.c.a.r.l. (corrente in Bra-CN), dalla Tecnoedil s.p.a. (corrente in Alba-CN), dalla Alpi Acque s.p.a. (corrente in Fossano-CN) e dalla ALSE s.p.a. (corrente in Rossolasco-CN), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Nicola Aicardi, Giuseppe Caia, Gregorio Gitti ed Emanuele Li Puma ed elettivamente domiciliate in Roma, p.za Caprettari n. 70,

contro

l'Ente di governo del SII per l'Ambito74 Cuneese, con sede in Cuneo, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Comba e Mariano Protto ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ci-

OGGETTO:
Tribun. sup. acque pubbliche - Giurisdizione - Di legittimità in unico grado - Riconoscimento di antico diritto - Giurisdizione TRAP.

cerone n. 44 e

nei confronti

della COGESI s.c.a.r.l., corrente in Cuneo, controinteressata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampaolo Maria Cogo e Luca Geninatti Sate ed elettivamente domiciliata in Roma, l.go Messico n. 7,

per l'annullamento

della delibera n. 10 del 27 luglio 2020, pubblicata il successivo 10 agosto, con cui la Conferenza dei rappresentanti degli ee.ll. partecipanti all'EGATO n. 4 Cuneese ha determinato il valore residuo-VR (al 31 dicembre 2018) per il subentro del Gestore unico d'ambito alle pregresse gestioni coordinate dal- la ricorrente AETA s.c.a.r.l.

Ritenuto in fatto che:

- com'è noto, l'EGATO Ambito/4 Cuneese, con sede in Cuneo, è l'ente di governo del SII per detto Ambito (corrispondente al territorio provinciale di Cuneo), il quale, in forza di convenzioni coi Comuni colà ricadenti, ne svolge le funzioni d'organizzazione, affidamento e gestione del SII stesso;
- in virtù della delibera della conferenza dei rappresentanti degli ee.ll. d'Ambito n. 6 del 27 marzo 2019, l'EGATO ha affidato *in house* la gestione del SII alla COGESI s.c.a.r.l., corrente in Cuneo ed a capitale interamente pubblico, con effetto sì dal 1° luglio 2019, ma limitatamente a quei Comuni d'Ambito i cui servizi idrici fossero gestiti da soggetti interamente pubblici;
- per i restanti Comuni, il subentro della COGESI s.c.a.r.l. sarebbe occorso solo dopo l'avvenuta liquidazione del c.d. valore residuo-VR ai gestori, misti o privati, per gli impianti di loro proprietà strumentali alla gestione del



SII; – a tal riguardo e con la coeva delibera conferenziale n. 7/2019, l'EGATO ha avviato il procedimento per il subentro di questi ultimi gestori, la corresponsione loro del VR secondo i criteri stabiliti dall'AEEGSI (ora, ARERA) con la delibera n. 656/R/idr del 23 dicembre 2015 e li ha mantenuti, nelle more, in servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali impianti;

– l'AETA s.c.a.r.l. e consorti (in realtà, società in essa consorziate) son state le imprese gestrici del SII per 90 Comuni dell'Ambito (pari a ca. il 50% della popolazione servita) che, su richiesta dell'EGATO, hanno formulato le loro proposte per liquidazione del VR;

– con delibera conferenziale n. 10 del 27 luglio 2020 e pubblicata il successivo 10 agosto, l'EGATO ha stabilito: a) il VR principale-VRP dovuto al 31 dicembre 2018 per le tre imprese consorziate in AETA (Tecnoedil s.p.a. - € 41.516.487; ALSE s.p.a. - € 965.219; Alpi Acque s.p.a. - € 9.568.835); b) il rinvio ad altro provvedimento della fissazione del termine per il pagamento, da parte di COGESI s.c.a.r.l., di tal VRP; c) ha indicato un "tavolo congiunto di confronto e lavoro" tra COGESI e gestori uscenti per definire la quantificazione ed il pagamento del VR residuo-VRR per il periodo dal 31 dicembre 2018 in poi;

Rilevato altresì che:

– contro la delibera n. 10/2020, l'AETA s.c.a.r.l. e consorti si sono gravate innanzi a questo Tribunale superiore, con il ricorso in epigrafe;

– al riguardo, esse deducono: 1) – l'indebita ed irragionevole accelerazione, impressa dall'EGATO, sia per definire il VR spettante alle Società consorziate, sia per consolidare la posizione di COGESI s.c.a.r.l., pur pendendo tuttora d'un contenzioso tra loro e l'Ente su tali aspetti; 2) – il mancato ri-

spetto dei doveri del gestore subentrante in relazione all'ammontare e al termine di pagamento del VR, come posti dagli artt. 151 e 153 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed attuati dall'AEEGSI con la delibera n. 656/2015 in base all'art. 12 della convenzione-tipo ad essa allegata, nonché la violazione delle delibere conferenziali nn. 6/2019 e 7/2019 (giustificata dall'EGATO, ma travisando i fatti del mantenimento delle ricorrenti nella gestione per tutto il 2019 e per i primi sette mesi del 2020, come se il VRR fosse un mero valore "residuale" e non la remunerazione delle spese gestionali svolte nel periodo transitorio, peraltro nei fatti più lungo di quello preventivato dall'Ente e da esso da ultimo autorizzato); 3) – l'illogicità e l'ingiustizia manifesta della detrazione, operata dall'Ente sul proposto ammontare dei contributi a fondo perduto-CFP inerenti alla realizzazione degli allacciamenti, fermo restando che, anche a prescindere da detti contributi, il valore di tal realizzazione dev'esser computato nel VR;

– resiste in giudizio l'Ente intimato, eccependo: A) l'inammissibilità per difetto d'interesse attuale, essendo il ricorso rivolto contro un atto non definitivo e sottoposto alla verifica ed all'approvazione dell'ARERA, donde il difetto di legittimazione passiva dell'EGATO stesso; B) l'infondatezza della pretesa così azionata;

– s'è costituita nel presente giudizio pure la COGESI s.c.a.r.l., eccependo il difetto di giurisdizione di questo TSAP a favore del Giudice amministrativo in ordine all'affidamento del SII e sulla determinazione discrezionale del VR, nonché a favore dell'AGO per le questioni solo patrimoniali e, nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea;

Considerato in diritto che:

– è infondata la questione sulla giurisdizione, giacché, nella specie si con-




troverte su una funzione amministrativa dell'EGATO doverosa e delimitata, nei suoi punti essenziali, sì dall'Autorità di regolazione e dai suoi atti, ma rimessa alla COGESI s.c.a.r.l. con poteri che sono non di discrezionalità pura (quasi che vi fosse in capo al Gestore del SII un potere di scelta proprio o discendente dall'EGATO) sul VR;

– a ben vedere, invece e da un lato, non è possibile definire o intendere il VRR come valore “residuale” (tale, quindi, da poter fornire anche un risultato negativo), essendo piuttosto una partita residua (che remunera i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, beninteso, pur quelli d'allacciamento) per l'attività in *prorogatio* e finché questa perduri materialmente, esercizio dopo esercizio;

– sul VRR non si configura quindi se non una valutazione tecnica sulle voci ammesse a VR in base a regole tecnico-contabili, quindi tutt'altro che intrisa di discrezionalità pura, fermo in ogni caso l'obbligo del Gestore subentrante d'attuare, con precisione e rigore tecnico, la citata delibera AEEGSI;

– pertanto, le controversie sulle misure compensative, che sono consequenziali all'affidamento del SII al Gestore unico ed al progressivo suo subentro nelle gestioni dei Comuni d'Ambito (escluse quelle eventualmente salvaguardate, che però non formano oggetto della presente causa), fuoriescono dalla giurisdizione sì esclusiva (ma *ratione materiae*) sugli affidamenti (art. 120 c.p.a.) e fanno parte integrante della giurisdizione di legittimità di questo Tribunale superiore con riguardo all'organizzazione ed alla gestione del SII nell'Ambito di riferimento;

– neppure convince il preteso difetto dell'interesse qui azionato, sebbene sia vero (ma irrilevante) il confessato intento delle ricorrenti d'aver proposto il gravame in questione per ragioni sì lesive, ma essenzialmente prudenziali;



– in realtà, la delibera impugnata è un provvedimento definitivo, la cui sola efficacia è condizionata all'approvazione dell'ARERA nell'esercizio di una funzione di controllo, come al Collegio pare dalla dinamica del sistema, per cui l'Autorità giudica della congruenza del VR in base ai parametri assunti dalla convenzione-tipo allegata alla delibera n. 656/2015;


– si verifica così la nota morfologia dell'atto amministrativo con contenuto soggetto ad approvazione d'un organo terzo e imparziale, regolatore del mercato idrico, nel qual caso l'immediata sua impugnazione è solo facoltativa, ma non inammissibile, fermo l'onere attorea di contestarne pure l'eventuale approvazione, donde l'interesse attuale delle ricorrenti e la piena legittimazione passiva dell'EGATO quale Autorità emanante;

– al più si può dire che il primo motivo è superato dagli eventi, in quanto la pretesa a suo tempo azionata dalla AETA s.c.a.r.l. contro l'unicità della gestione ed all'affidamento del SII d'Ambito *in house* alla COGESI è stata risolta da questo Tribunale superiore in senso sfavorevole alla tesi attorea;

Considerato inoltre che:

– non può esser condiviso il secondo motivo, giacché, per un verso, non è in discussione la debenza del VRR, correttamente calcolato, per tutto il tempo della gestione provvisoria da parte delle ricorrenti per l'esercizio dell'attività e degli eventuali loro investimenti nell'ormai breve periodo transitorio e, dall'altro, con la precisazione, però, che tutte le voci indicate nella delibera ARERA concorrono a formare il VR, che è *unico per tutta l'effettiva* durata del regime di proroga;

– in particolare, essendo la valutazione del VR riferita alla data del 31 dicembre 2018 ed essendo il momento dell'effettivo subentro di COGESI successivo a tale data, il valore della gestione residua è calcolato in base ai



parametri decisi dall'EGATO con l'impugnata delibera, ossia mediante un aggiornamento che tenga conto dalle variazioni del libro-cespiti (nuova acquisizioni, nuovi contributi, eventuali dismissioni), dalle dinamiche tariffarie e dai meccanismi di conguaglio (per le parti non recuperate in tariffa);

– di conseguenza, il VRR dovrà esser per forza assolto non al momento del materiale subentro di COGESI alle ricorrenti, bensì al momento in cui si renderanno disponibili le risultanze contabili di queste ultime per l'ultimo segmento della gestione di fatto, donde la necessità che il Gestore subentrante e le ricorrenti, senza derogare alla delibera ARERA, definiscano il *quantum* e le modalità di pagamento di tal ulteriore VR rispetto a quello definito al 31 dicembre 2018;

– un tal risultato, che è nei fatti e non nella volontà delle parti, darà quindi luogo al residuo pagamento del conguaglio per tutto il periodo successivo al predetto termine e, al contempo e previo confronto nel tavolo congiunto tra le parti, alla definizione del conguaglio spettante alle ricorrenti per la gestione inerente all'anno 2019 ed ai primi sette mesi del 2020, tant'è che lo stesso EGATO, con la sua delibera n. 22 del 16 novembre 2020, ha disposto l'aggiornamento del VR per tutto il 2019, riservandosi di statuire sul residuo pagamento non appena disponibili i dati per il 2020;

– quanto poi al terzo motivo, come dice rettamente COGESI, i contributi a fondo perduto per gli allacciamenti «rientrano tra i ricavi di esercizio» e son stati già pagati in tariffa dagli utenti del SII, sicché la remunerazione su tale aspetto potrà esser riconosciuto alle ricorrenti stesse per i nuovi allacciamenti chiesti loro dagli utenti che, appunto per questo, non son stati da esse considerati in tariffa e devono esser detratti dal calcolo del valore finale di rimborso degli investimenti;



– in definitiva, il ricorso va respinto, ma la novità e la complessità della vicenda suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando in sede di giurisdizione diretta sul ricorso n. 102/2020 in epigrafe, lo rigetta.


Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 15 dicembre 2021 dal Tribunale superiore delle Acque pubbliche, con l'intervento dei sigg. Giudici indicati in epigrafe.

L'ESTENSORE

Silvestro Maria Russo




IL PRESIDENTE

Francesco Tirelli



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Tiziana Corradi



deposited in Cancelleria oggi, ai sensi e per gli
effetti di cui agli art. 183 T. U. 11 dicembre 1989,
n. 1775, e 183 c.p.o.

Roma 11 _____
18 GEN 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Tiziana Corradi

